



Il Tribunale di Rovigo

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

| | |
|----------------------------|------------------|
| Dr. Paola Di Francesco | Presidente |
| Dr. Pier Francesco Bazzega | Giudice |
| Dr. Elisa Romagnoli | Giudice relatore |

Nei procedimenti riuniti aventi ad oggetto:

- la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, L.F. (n. 15/2018 R.G. Conc. Prev.) presentata da Lavorazioni Meccaniche Occhiobello s.r.l. in liquidazione, con sede legale a Occhiobello (RO) Strada Nazionale 16, n. 77/A (C.F. e P. I. 01045960299), in persona del liquidatore Edoardo Porzio, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosalba Lorenzon;
 - i ricorsi ex art. 6 L.F. rubricati ai nn. 157/2018, 154/2018, 169/2018 e 193/2018, R.G. Pref. Fall. proposti nei confronti di Lavorazioni Meccaniche Occhiobello s.r.l. in liquidazione;
- letti gli atti e i documenti, sentita la debitrice all'udienza del 14.06.2019

OSSERVA

Lavorazioni Meccaniche Occhiobello s.r.l. in liquidazione (in seguito per comodità espositiva LMO) ha depositato in data 19.12.2018 domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F. e il tribunale ha fissato il termine per la presentazione del piano, poi prorogato di sessanta giorni.

A seguito del deposito del piano e della proposta in data 1.05.2019, il tribunale, con decreto del 22.05.2019, ha rilevato numerosi profili di inammissibilità della domanda, disponendo, pertanto, la convocazione della debitrice all'udienza del 14.06.2019, ai sensi dell'art. 162 L.F., e assegnando alla stessa termine per il deposito di memoria e documenti fino al 5.06.2019.

LMO ha depositato una memoria con allegati documenti nel termine assegnato, chiedendo che la fissazione di una ulteriore udienza per l'audizione di Iron&Steel Financial s.r.l., società che, dopo essersi dichiarata disponibile all'affitto dell'azienda con una lettera di intenti, ha poi formalizzato una proposta irrevocabile di acquisto dell'opificio di proprietà di F.lli Zerbini di Zerbini Alfredo e C. S.n.c., presso il quale viene svolta l'attività d'impresa esercitata da LMO, al prezzo di € 600.000,00 (nella memoria depositata dalla debitrice il 5.06.2019 si legge, inoltre, che *"L'immobile verrà liberato dall'ipoteca della Banca ed Iron & Steel, a riprova della sua volontà di intervento e di garanzia alla procedura, non solo, ma lo stesso*



immobile verrà posto a garanzia della procedura entro 90 giorni dall'acquisto", come la debitrice ha ribadito all'udienza del 14.06.2019 e nella successiva memoria depositata il 21.06.2019, nelle more della decisione del collegio).

Con osservazioni depositate in data 13.06.2019, il cui contenuto è stato ulteriormente illustrato all'udienza del 14.06.2019, i commissari giudiziali hanno espresso i loro rilievi sulle deduzioni di LMO contenute nella memoria del 5.06.2019, dirette a contestare la fondatezza dei profili di inammissibilità della domanda analiticamente esposti nel decreto ex art. 162 L.F. del 22.05.2019.

All'udienza sopra indicata, all'esito della quale il collegio si è riservato di decidere, LMO si è riportata alla memoria del 5.06.2019, mentre i creditori istanti MO.TRILDAL S.p.a e F.I.R. S.r.l. hanno insistito per la dichiarazione di fallimento della debitrice.

Nelle more della decisione, LMO ha depositato in data 17.06.2019 una memoria nella quale ha reiterato la richiesta di audizione di Iron & Steel Financial s.r.l., chiedendo altresì un termine per il deposito di una ulteriore memoria finalizzata a replicare alle osservazioni dei commissari giudiziali contenute nelle note depositate il 13.06.2019.

In data 21.06.2019 LMO ha integrato, con una terza memoria contenente le repliche dell'attestatore rag. David Simoni, le proprie difese, insistendo perché fosse audita la futura affittuaria/acquirente dell'azienda Iron & Steel Financial.

In via preliminare va respinta la richiesta di audizione di Iron&Steel Financial.

E' sufficiente, infatti, osservare che nel procedimento ex art. 162 L.F. l'unico soggetto che deve essere sentito dal tribunale è l'imprenditore proponente il concordato, come agevolmente si desume dal tenore testuale della disposizione (*"Il Tribunale, se all'esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli artt. 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato."*).

Nel caso in esame, le rilevate carenze della proposta concordataria sono state espone nel decreto del 22.05.2019, sicché con la comparizione all'udienza del 14.06.2019 del legale rappresentante di LMO, assistito dal difensore avv. R. Lorenzon, deve ritenersi rispettata la prescrizione normativa che impone al tribunale di "sentire" il debitore in camera di consiglio, affinché questo possa esaustivamente spiegare le proprie difese (nel senso che l'obbligo di sentire il debitore *"è funzionale a consentire al medesimo, in specie ove la proposta di concordato costituisca un autonomo procedimento, senza preve pendenze, di illustrarla e di svolgere le proprie difese"* cfr. Cass. civ., sez. I, 27-05-2013, n. 13083).

Ciò premesso, letta l'integrazione all'attestazione e i chiarimenti offerti dai commissari giudiziali (organi della procedura nominati con il decreto reso in data 3.01.2019) ed esaminata sia la documentazione depositata da LMO (docc. 17 bis e 18) il 12.06.2019 e il 13.06.2019, sia la memoria del



21.06.2019, il collegio reputa insussistenti le condizioni necessarie per l'ammissione della società debitrice alla procedura concordataria.

Le integrazioni e i chiarimenti forniti dall'attestatore rag. David Simoni con la memoria depositata in data 5.06.2019 e con quella del 21.06.2019 non elidono, infatti, le macroscopiche carenze indicate nel decreto emesso in data 22.05.2019, nel quale si è dato atto, in sintesi:

1. del mancato deposito della situazione patrimoniale-economico-finanziaria aggiornata, dell'elenco dei creditori e delle relative cause di prelazione, nonché della mancata indicazione del valore di mercato dei beni oggetto della cessione prevista nel piano e delle modalità, tempi e specifiche utilità assicurate a ciascun creditore;
2. della omessa indicazione dei costi e ricavi attesi dalla continuità aziendale e delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla prosecuzione dell'attività;
3. delle gravi lacunosità delle attestazioni ex artt. 161 co. 3 e 186 bis L.F.;
4. della mancata produzione della relazione giurata di cui all'art. 160 co. 2 L.F.;
5. della mancata produzione della relazione ex art. 182 ter L.F. e dell'omessa indicazione della tipologia delle imposte a debito e delle relative cause di prelazione, da sottoporre a falcidia;
6. della grave lacunosità dell'attestazione sul punto, del tutto incongruente con i dati offerti.

È doveroso, innanzi tutto, rilevare che l'attestazione ex art. 161 co. 3 L.F. depositata in data 1.05.2019 consta di quattro facciate, di cui due dedicate effettivamente a tale oggetto, e che il piano depositato in pari data, qualificato come piano in continuità indiretta, è illustrato in 62 pagine, di cui solo la pag. 14 contiene una parte illustrativa, nella quale si afferma quanto segue:

LE LINEE GUIDA STRATEGICHE DEL PIANO E LE AZIONI CHE SI INTENDONO INTRAPRENDERE

Il piano è incentrato sul rapporto con la Iran & Steel Financial Company srl.

La Iran & Steel è intenzionata a prendere in affitto l'azienda della ex Meccanica Zerbini srl al complessivo di € 1.200.000,00 oltre IVA, mediante n.23 canoni mensili da € 30.000,00 oltre IVA ed un canone finale al ventiquattresimo mese per il residuo di € 510.000,00 oltre IV A.

Per quanto riguarda il TFR dei dipendenti, questo passerebbe interamente alla Iran & Steel, che se ne farebbe carico.

I dipendenti stessi, hanno manifestato la volontà di partecipare alla gestione della Iran & Steel srl, anche se per il momento la tipologia contrattuale non è stata stabilita; è possibile che parte dello stesso TFR ed anche parte degli stipendi arretrati, possano esser investiti mediante la sottoscrizione di prestito obbligazionario o quote emesse specificatamente.

Il piano è stato sviluppato che gli stipendi arretrati possano essere liquidati in 10 mesi, a partire da quello successivo alla stipula del contratto di affitto di azienda.



Il piano è stato sviluppato, considerando imprescindibile una richiesta in base art.182 ter L.F.; le somme ritenute sostenibili nel piano prevedono, infatti, pagamenti ai privilegiati in misura nettamente inferiore al 100% ma superiore a quella che potrebbe essere ricavata dagli stessi in caso di un fallimento. I beni strumentali dell'azienda difficilmente potrebbero permettere di realizzare somme superiori ai 200/250.000,00 euro e sicuramente in tempi assai più lunghi.

Il piano prevede, ma prudenzialmente non ne registra gli effetti, che la ex Meccanica Zerbini srl, faccia valere nei confronti del socio unico F.Ili Zerbini snc la scrittura privata con cui la stessa si accollava il mutuo contratto con la VENETO BANCA per € 650.000,00 la F.Ili Zerbini snc è, infatti, proprietaria dei locali dove svolge l'attività la ex Meccanica Zerbini srl i quali, benché gravati di ipoteca, potrebbero esser trasferiti alla ex Meccanica Zerbini srl in caso di esito positivo della trattativa con la Veneto Banca.

Per le ragioni di cui *infra*, le difese compiutamente spiegate da LMO non valgono a superare i profili di inammissibilità della proposta.

1. La documentazione prescritta all'art. 161 co. 2 L.F.:

“1.1. La situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa - aggiornata alla data del 24.04.2019 - presenta le seguenti incongruenze:

1.1.)1. I ricavi indicati nel conto economico per € 170.520,00, attinenti al periodo gennaio-aprile 2019, non sono coerenti con i ricavi comunicati ai commissari nei rapporti riepilogativi periodici di cui all'art. 161 co. 8 L.F. riferiti al medesimo periodo, laddove risultano fatture emesse per complessivi € 4.053,61” (cfr. decreto del 22.05.2019)

La proponente sostiene nella memoria del 5.06.2019 che l'incongruenza sarebbe dovuta al fatto che nella rendicontazione attuale è conteggiata la somma di € 201.267,51, in parte ancora da fatturare e in parte fatturata solo a maggio, dovuta dalla cliente Meccanica Digitale.

Peraltro, la fattura già emessa non è stata prodotta né con l'integrazione del 5.06.2019 né con la memoria del 21.06.2019: il richiamo al doc. 1 della memoria del 5.06.2019 si riferisce infatti al libro giornale per il periodo gennaio-aprile 2019, che – come osservato dai commissari giudiziali – non contiene la registrazione della fattura inerente alla prestazione resa da LMO in favore della committente Meccanica Digitale.

“1.1.)2. L'ammontare dei crediti verso clienti esposto nello stato patrimoniale per € 845.250,00 diverge dall'elenco dei crediti della stessa tipologia comunicato ai commissari, posto che in detto elenco sono indicati crediti esigibili al 29.01.2019 per € 243.000,00 circa”

Nella memoria del 5.06.2019, LMO non ha affatto chiarito tale incongruenza, essendosi limitata ad aggiornare la voce “crediti verso clienti”, che risulta ridotta a € 204.927,00.

Quanto ai crediti diversi e non esigibili, dell'ammontare di € 386.101,54, le posizioni creditorie non sono state indicate in maniera analitica, né risultano evidenziate le ragioni della integrale svalutazione di detti crediti.

Nella memoria del 21.06.2019 la proponente ha affermato che la voce ‘crediti’, in particolare i crediti v/clienti dell'ammontare di € 845.250,00, sarebbe stata sovrastimata dai precedenti amministratori, allo scopo di aumentare fittiziamente l'attivo, e che tali condotte sono state oggetto di denuncia-querela, ma sul punto non può che rilevarsi come tale allegazione tuttora non valga a chiarire rispetto a quali crediti, dato che non se ne conosce il dettaglio, e con quali modalità sia stata operata detta svalutazione.

In ogni caso, è dirimente il fatto che il credito di € 201.267,51 verso Meccanica Digitale risulta privo di adeguato supporto probatorio, cosicché tale voce dell'attivo mantiene inalterata la sua incertezza nell'*an* e nel *quantum*.

1.2 L'elenco nominativo dei creditori manca dell'indicazione delle relative cause di prelazione

LMO ha prodotto l'elenco dei debiti verso i fornitori il cui credito è assistito da privilegio, con l'indicazione dell'ammontare dello stesso e dalla relativa causa di prelazione, e l'attestatore ha precisato che tale elenco era già contenuto nella documentazione allegata al piano.

Ora, l'art. 161 co. 2 lett. b) L.F. esige la produzione dell'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.

Il doc. 11 bis, prodotto a seguito della richiesta di integrazioni formulata dal giudice delegato con il decreto del 20.12.2018, è costituito da un elenco nominativo di tutti i creditori, ma non indica le cause di prelazione, oltre a essere aggiornato alla risalente data del 20.12.2018.

Tale vistosa lacuna non è stata colmata mediante la successiva produzione dell'elenco dei creditori allegato alla memoria del 5.06.2019, in quanto il medesimo riporta ancora solo i crediti vantati dai fornitori e i relativi privilegi, per cui va confermato il giudizio di incompletezza di detto elenco, giacché non sono indicati i crediti vantati dall'erario, dagli istituti previdenziali e dagli istituti di credito, passività delle quali LMO non ha negato la sussistenza.

D'altronde, neppure nel piano depositato in data 1.05.2019 si rinviene un elenco completo dei creditori, posto che l'unico riferimento all'indebitamento è indicato a pag. 16 come “Dettaglio indebitamento”, ma non reca alcuna indicazione in merito ai singoli creditori.

“1.3. Non emerge con chiarezza il valore di mercato dei beni mobili e immobili oggetto di futura cessione all'affittuaria, posto che nella perizia di stima si afferma che il valore di mercato



dell'opificio con uffici e accessori è pari ad € 519.000 (cfr. pag. 9) e che l'immobile ove ha sede l'opificio è di proprietà di F.lli Zerbini di Zerbini Alfredo e C. S.n.c., terza datrice di ipoteca, cosicché non è dato sapere se nell'importo sopra indicato sia o meno compreso quello di € 200.250.000, che a pag. 14 del piano viene indicato come valore dei beni strumentali”

La proponente ha chiarito che nella stima dell'opificio non sono compresi i beni mobili strumentali. Il valore di tali beni, contabilizzati per € 309.971,00, è indicato (al netto della consistente svalutazione del “Termo-compattatore”, contabilizzato in € 276.223,77 ma svalutato per € 220.000,00) in € 89.971,00.

Rispetto a tale dato contabile l'attestatore afferma che il valore dei beni strumentali è pari ad € 250.000,00, ma detta stima non era supportata da una perizia, posto che a pag. 7 della memoria del 5.06.2019 si dà atto solo che per la redazione della medesima è stato dato incarico il p.i. Gianni Gottardo.

Ciò è stato ribadito dallo stesso rag. Simoni all'udienza del 14.06.2019, ma nella relazione giurata ex art. 160 co. 2 L.F. (doc. 17) questi afferma che il valore di € 250.000,00 (costituito da € 210.000,00 per i macchinari più recenti ed € 40.000,00 per altre attrezzature e macchinari obsoleti) è stato indicato dal p.i. Gianni Gottardo, la cui perizia, invero depositata solo in data 13.06.2019, assegna ai beni strumentali (fra i quali non risulta incluso il termo-compattatore) un valore complessivo di oltre 330.000,00 euro, ma a tale risultato perviene attribuendo ai singoli cespiti valori di mercato che, sulla scorta di quanto rilevato dai commissari giudiziali e dalla stessa LMO circa l'elevato grado di obsolescenza dei macchinari, appaiono inverosimili.

Infine, a pag. 32 della memoria del 5.06.2019 LMO espone per i cespiti un valore ancora diverso da quelli predetti (€ 89.971,00 ed € 250.000,00 circa), pari ad € 68.592,00.

A fronte di tali incontrovertibili dati di fatto, non può che rilevarsi una insanabile inattendibilità delle stime proposte le quali, peraltro, non si fondano su una vera e propria perizia estimativa, ma su valori “prudenzialmente” ipotizzati, che omettono di dar conto dei dati oggettivi presi in esame per sostenere la esattezza, o quanto meno la verosimiglianza, di quelle valutazioni.

Inoltre, a pag. 9 della memoria del 21.06.2019 l'attestatore giustifica l'assenza di una stima dei beni strumentali per il fatto che detti beni sono ricompresi nel contratto di affitto d'azienda, cosicché l'attivo da considerare deriverebbe non già dalla vendita dei beni in questione, ma dal canone d'affitto.

Tale argomentare, però, è totalmente avulso dalla *ratio* sottesa agli artt. 161 co. 1 lett. b) e 160 co. 2 L.F., i quali esigono la rappresentazione analitica e attestata del valore dei beni costituenti l'attivo quale che sia la tipologia del piano concordatario.

In particolare, l'art. 160 co. 2 L.F. richiede l'esatta determinazione del valore di realizzo dei beni al fine di consentire la verifica della correttezza della falcidia dei crediti privilegiati. Valutazione, questa, resa nel caso di specie impossibile dalle stime proposte da LMO, per le ragioni già esposte.

2. L'analitica indicazione dei costi e ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura, ai sensi dell'art. 186 bis L.F.

La proponente basa la reperibilità del proprio fabbisogno finanziario (€ 58.975,00 mensili) sulla commessa con Meccanica Digitale (cfr. paragrafo 1.1).1), rispetto alla quale, come si è già precisato, non sussiste documentazione atta a confortare l'effettiva sussistenza di tale flusso.

Nella memoria del 21.06.2019 LMO ha oltretutto affermato che le attuali commesse sono, in realtà, già bloccate a causa del distacco dell'energia elettrica da parte dell'ente erogatore. Circostanza – questa – che dimostra ulteriormente l'incapacità della proponente di far fronte finanche ai costi essenziali inerenti alla gestione dell'impresa.

Ciò sarebbe di per sé solo sufficiente alla declaratoria di inammissibilità della proposta, perché nel caso di concordato in continuità, la verifica avente ad oggetto l'indicazione, da parte del debitore, delle risorse necessarie alla prosecuzione dell'attività rientra nel campo dell'attuabilità del piano, non in quello della sua attuazione pratica, sicché la sua mancanza può essere sindacata dal giudice sotto il profilo della realizzabilità in concreto del piano (così, Cass. civ., sez. I, 27-02-2017, n. 4915).

E, ancora, i commissari giudiziali hanno evidenziato che i costi post-omologa inerenti alle voci “spese di procedura” e “interessi e spese legali” non sono dettagliati in maniera analitica.

Quanto alle spese di procedura, LMO ha chiarito, nella memoria del 21.06.2019, che le stesse vanno suddivise in € 100.000,00 per i commissari ed € 30.000,00 per l'attestatore.

Con riferimento agli interessi, la debitrice si è limitata ad affermare che non possono essere indicati in maniera analitica. Nulla, infine, ha specificato in ordine alle spese legali.

Non può inoltre sottacersi l'ulteriore incongruenza riferibile al dato contenuto a pag. 8 della memoria 5.06.2019, ove i costi successivi all'omologazione della proposta di concordato sono esposti nella misura complessiva di € 714.282,00, mentre nel doc. 17 (pag. 6) le spese di procedura, quelle legali e l'incidenza degli interessi sono quantificate in € 571.080,50.

3. Le gravi carenze delle attestazioni di cui agli artt. 161 co. 3 e 186 bis co. 2 L.F.

L'attestatore avrebbe dovuto verificare la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e, considerata la previsione della continuità aziendale, che la prosecuzione dell'attività di impresa sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Nel decreto del 22.05.2019 il collegio ha rilevato che l'attestazione prodotta, costituita – è il caso di rimarcarlo – da quattro pagine, è a tal punto approssimativa da risultare inattendibile (sul sindacato del tribunale in merito alla corretta predisposizione dell'attestazione del professionista designato, in termini di completezza dei dati aziendali e di comprensibilità dei criteri di giudizio adottati, v. Cass. civ. [ord.], sez. I, 26-02-2019, n. 5653).



Quanto alla veridicità dei dati esposti, considerata l'integrazione offerta con la memoria depositata il 5.06.2019, si ritiene che i chiarimenti forniti dall'attestatore non abbiano risolto le contraddizioni e incongruenze precedentemente rilevate, in quanto:

- sulle immobilizzazioni materiali valga quanto già indicato nel punto 1.3., con la precisazione che l'attestatore, all'udienza del 14.06.2019, ha chiarito che l'attestazione e la integrazione depositata in data 5.06.2019 sono state effettuate – come già osservato – in assenza della perizia di stima dei beni mobili, redatta solo in data successiva;
- sui crediti commerciali valga quanto indicato al precedente 1.1.)2.;
- quanto alle disponibilità liquide, indicate in € 168.183,00, il collegio rileva che:
 - a) non è stata fornita idonea prova in ordine alla effettiva giacenza di tale importo nelle casse di LMO;
 - b) per quanto riguarda l'importo di € 94.298,00 – relativo agli stipendi dei dipendenti di LMO accantonati e depositati in un conto fiduciario intestato all'avv. Lorenzon in base all'accordo stipulato con gli stessi lavoratori (cfr. doc. 10 prodotto con la memoria del 5.06.2019) – nell'accordo viene specificato che detta somma dovrà essere versata all'affittuaria Iron & Steel Financial dopo l'omologazione del concordato, cosicché tale somma non può essere considerata tra le voci dell'attivo concordatario;
- sui debiti v/fornitori nella memoria del 5.06.2019, richiamata dalla successiva del 21.06.2019, l'attestatore si limita ad affermare di aver effettuato una verifica su un campione rappresentativo, senza chiarire i criteri utilizzati e le modalità di verifica, per cui l'attestazione risulta carente laddove non indica il criterio utilizzato per identificare il campione rappresentativo sul quale dovrebbe essere eseguita la verifica di veridicità.
- sui debiti tributari, ancora una volta, si osserva che questi non sono indicati analiticamente, come non è indicato il rispettivo grado di privilegio né nelle memorie del 5.06.2019 e 21.06.2019, né nei docc. 17 e 17 bis rispetto ai quali si dirà *infra*, al punto 5.

In ordine alla fattibilità del piano, l'attestatore ha chiarito a pag. 32 della memoria del 5.06.2019 i valori da attribuire all'attivo e le ulteriori proposte formulate da Iron&Steel Financial, ma sulla stima dell'attivo, essenziale ai fini del giudizio di fattibilità sia pur nei limiti precisati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. civ. Sez. I, ord. 08-02-2019, n. 3863), non può che richiamarsi quanto già evidenziato nei paragrafi che precedono, mentre in ordine alle proposte e garanzie offerte da Iron&Steel Financial si rimanda al successivo paragrafo n. 6.

3.1. La mancanza dell'attestazione di cui all'art. 186 bis L.F.

Ricordato che la fattibilità di un piano in continuità aziendale, per come attestata, deve esporre una intrinseca connessione tra la prosecuzione dell'attività d'impresa e il miglior soddisfacimento dei



creditori, relazione che viene del tutto pregiudicata quando sia omessa l'enunciazione di quegli atti pregressi che, se affrontati in una diversa procedura liquidatoria, avrebbero implicato per i creditori un trattamento migliore (cfr. Cass. civ. [ord.], sez. I, 04-05-2018, n. 10752), si osserva che sul punto l'attestatore si è limitato ad affermare che la proponente non può contare su alcuna risorsa utile e che l'unica possibilità di soddisfazione dei creditori è costituita dall'affitto dell'azienda ad Iron & Steel Financial, concetto ribadito da LMO nella memoria del 21.06.2019.

4. Falcidia dei debiti privilegiati pari al 63,57% e relazione giurata ex art. 160 co. 2 L.F.

La relazione in esame è stata prodotta quale doc. 17 allegato alla memoria del 5.06.2019 e sulla sua radicale insufficienza il collegio si è già soffermato, pur tenendo conto della relazione depositata il 12.06.2019 (cfr. doc. 17 bis).

Valga, quindi, rimarcare che tali relazioni giurate, analogamente all'attestazione depositata col piano e a quella prodotta con l'integrazione del 5.06.2019, attribuiscono ai beni strumentali valori non suffragati dalla perizia di stima giurata, il che rende tali attestazioni *tamquam non essent*.

5. Nel piano si legge che il medesimo è stato predisposto “considerando imprescindibile una richiesta in base all'art. 182 ter L.F.”, ma non viene fornito alcun dettaglio in merito alla tipologia di imposta e al rispettivo grado di privilegio, né risulta depositata la prescritta relazione ex art. 182 ter L.F.

La proponente ritiene di aver sufficientemente replicato a tale contestazione del tribunale facendo rinvio alla relazione giurata ex art. 160 co. 2 L.F., di cui sopra.

In disparte quanto osservato al paragrafo precedente in merito al valore di detta attestazione, si rileva che non è stato comunque fornito alcun dettaglio sulla tipologia di ciascuna imposta e sul rispettivo grado di privilegio.

Ne discende che la debitrice non ha offerto neppure in questa sede le necessarie integrazioni, volte a colmare le deficienze rilevate sotto questo profilo dal collegio nel decreto ex art. 162 L.F.

6. La fattibilità del piano

6.1. La proposta, configurando un concordato in continuità indiretta, si basa su una mera lettera di intenti a firma di Iron&Steel Financial S.r.l., la quale non costituisce una proposta irrevocabile e, soprattutto, non prevede alcuna prestazione di garanzia da parte dell'affittuaria, così come risulta assolutamente incerto se al termine del contratto di affitto Iron&Steel Financial S.r.l. intenda acquistare o meno l'azienda.

Ancora sotto il profilo della realizzabilità in concreto del piano, si osserva che LMO si è limitata a reiterare la dichiarazione di disponibilità di Iron&Steel Financial S.r.l., senza tuttavia chiarire l'aspetto



controverso inerente all'acquisto dell'azienda al termine dell'affitto e senza documentare la prestazione di idonee garanzie rispetto all'operazione.

Inoltre, come in precedenza osservato, alla memoria depositata il 5.06.2019 è stata allegata una offerta irrevocabile di acquisto dell'opificio di proprietà di F.lli Zerbini di Zerbini Alfredo e C. S.n.c., al prezzo di € 600.000,00, da parte di Iron&Steel Financial S.r.l., e in detta memoria si legge che *“L'immobile verrà liberato dall'ipoteca della Banca ed Iron & Steel, a riprova della sua volontà di intervento e di garanzia alla procedura, non solo, ma lo stesso immobile verrà posto a garanzia della procedura entro 90 giorni dall'acquisto”*.

Tale programma è stato ribadito dalla proponente all'udienza del 14.06.2019 e nella memoria del 21.06.2019, ma senza il supporto di documenti comprovanti non tanto e non solo la serietà degli intenti di Iron&Steel Financial, quanto piuttosto la giuridica realizzabilità degli stessi e, soprattutto, la dotazione di risorse economiche per far fronte a tale ambizioso progetto.

Ed infatti, la prospettazione della mera intenzione di costituire una garanzia avente ad oggetto un bene ancora da acquistare e da liberare da una iscrizione ipotecaria non può in ogni caso supplire al totale deficit di garanzie a supporto della realizzabilità del piano.

Analogo rilievo riguarda l'intenzione di Iron&Steel Financial s.r.l. di provvedere all'aumento del capitale di LMO fino a € 1.000.000,00.

6.2. I ricavi indicati nella situazione economico-patrimoniale aggiornata al 24.04.2019 per € 170.400,00 sono nettamente inferiori agli importi fatturati nel periodo di riferimento gennaio-aprile 2019, pari a € 4.053,61, e comunque, se raffrontati ai ricavi esposti nel bilancio al 31-12-2018 (€ 1.783.000,00), evidenziano che il volume delle vendite nel primo trimestre del 2019 si è enormemente ridimensionato, il che incide sulla fattibilità del piano;

Sul punto la proponente ribadisce la sussistenza del ricavo fatturato al cliente Meccanica Digitale, per € 201.267,51.

Tale rilievo, già esaminato al punto 1.1.)1, che ha dato luogo all'accertamento del difetto di prova dell'effettività dei ricavi conseguiti e conseguibili da LMO, conferma l'eclatante inattuabilità del piano concordatario, attesa la perdita integrale del pacchetto clienti nell'anno 2019.

Nella memoria del 21.06.2019 LMO non nega tale essenziale circostanza, pur fornendo giustificazioni in ordine alla perdita della clientela, ma è appena il caso di ricordare che oggetto di verifica da parte del tribunale è il dato obiettivo della realizzabilità del piano di concordato.

E' dirimente, quindi, osservare che la perdita dei clienti – confermata dalla proponente anche nell'ultima memoria depositata – unita al recente blocco dell'attività imprenditoriale dovuto alla cessazione dell'erogazione dell'energia elettrica, conclama la radicale inattuabilità del piano, posto che il



valore dell'azienda oggetto di eventuale futuro affitto e successivo acquisto si è già sostanzialmente azzerato per effetto della cessazione dell'attività d'impresa.

Alla luce di tali accertate plurime carenze della proposta, la stessa va dichiarata inammissibile.

P.Q.M

decidendo nel procedimento n. 15/2018 R.G. Conc. Prev., dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo presentata da Lavorazioni Meccaniche Occhiobello s.r.l. in liquidazione, con sede legale a Occhiobello (RO) Strada Nazionale 16, n. 77/A (C.F. e P. I. 01045960299) e provvede sui ricorsi per la dichiarazione di fallimento con separata sentenza.

Rovigo, 26 giugno 2019

Il presidente
Paola Di Francesco

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Rovigo il 3 LUG 2019

ASSISTENTE SINDACIARIO
Marta Mori

